Codice A1103A
D.D. 17 novembre 2026, n. 1031
Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 4/2009 - (TR. S.R.M. E OBBL. IN S. T.L., - acc. 580-581-578-579/2026 - Fasc. n. 109/FOR2021 - CCF STAZIONE SETTIMO VITTONE/FOR2022).

ATTO DD 1031/A1103A/2026 DEL 17/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 4/2009 – (TR. S.R.M. E OBBL. IN S. T.L., - acc. 580-581-578-579/2026 – Fasc. n. 109/FOR2021 - CCF STAZIONE SETTIMO VITTONE/FOR2022).

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 00001037/2022 dalla Regione Carabinieri forestale "Piemonte" – Staz. SETTIMO VITTONE, a carico del signor *omissis*, *omissis*in qualità di trasgressore (acquirente ed utilizzatore del bosco) e della S.ra *omissis*, in qualita di proprietaria del terreno e pertanto di obbligata in solido, nei confronti dei quali, con processo verbale n. 109/2021 del 03.11.2021 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti in Località "BREDIA" nel Comune di BUROLO, nella medesima data, è stato accertato quanto segue: violazione dell'art. 20.1.A della legge reg. 4/2009 e degli artt. 20-22 del regolamento forestale regionale (D.P.G.R. n. 8/2011 e s.m.i.), relativo al divieto di conversione a ceduo delle fustaie, senza rispettare la prescritta copertura del 50%, in relazione all'intervento di cui alla comunicazione semplice (n. 2020/55801 del 01.12.2020), in violazione del regolamento forestale, punito a mente dell'art. 36 c.1 let. d) della medesima legge, interessando una superficie di circa 2690 mq (mancata copertura di 652 mq) al foglio 6 p. 10-127, del Comune di BUROLO, all'interno di area protetta Serra d'Ivrea IT1110057.

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che gli interessati si siano avvalsi del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 pur avendo presentato (solo il trasgressore) nei termini uno scritto difensivo, senza richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della medesima legge;

richiamati gli atti prodromici all'accertamento compresi i rilievi fotografici;

preso atto che negli scritti difensivi si fa riferimento a fatti giustificativi senza addurre alcuna

dimostrazione;

richiamate le controdeduzioni dell'accertatore;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale degli atti di constatazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche che giustificano nel caso di specie l'applicazione di una reazione superiore al minimo edittale ed inferiore alla misura ridotta;

preso atto del parere del settore tecnico regionale relativamente alla gravità dei fatti (media);

richiamati pertanto i sopracitati articoli del regolamento forestale come sanzionati dall'art. 36, c. 1, lett. c) e d) della Legge 4/2009 ("*c) da una a quattro volte il valore delle piante tagliate o del danno causato per chi, nel corso dell'esecuzione di interventi selvicolturali, tagli o danneggi piante o arrechi altri danni, in violazione alle disposizioni del regolamento forestale, o in difformità alla pianificazione, alla comunicazione o al progetto approvato o alle prescrizioni imposte dall'ente competente" e "d) nel caso di violazione dei divieti previsti dall'articolo 20, l'importo della sanzione prevista alla lettera c) è raddoppiato*";

preso atto dell'assenza di elezione a domicilio digitale generale o speciale per le comunicazioni procedimentali;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale nn. 1368 e 1369/2025 sul Bilancio finanziario gestionale 2026/2028 anno 2026 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	**Accertamento**	**Descrizione**
31165/2025	580/2026 581/2026	Sanzione
39580/2025	578/2026 579/2026	Spese di notifica

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro **1.260,00** (315,00, minimo edittale, raddoppiato in relazione alla localizzazione dell'illecito in area protetta, per coefficiene di gravità media 2, su massimo 4) la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in euro **21,22** a titolo di spese di notifica ai sensi dell’art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

ai sunnominati Signor *omissisomissis omissis*in qualità di trasgressore, e Signora *omissis,* per le motivazioni indicate in premessa, di **pagare** la somma complessiva di Euro **1.281,22** a titolo di sanzione e spese di notifica secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l’avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA) .

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all’art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l’adempimento.

A mente di tali disposizioni l’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti